



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

IL GIUDICE

in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola, nel procedimento iscritto al
n. 13955 dell'anno 2024 promosso

da

, rappresentata e difesa

dall'Avv. Daniele Papa;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del legale
rappresentate *pro tempore*

- resistente contumace -

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dall'odierna ricorrente;
preso atto che l'Amministrazione resistente, nonostante la rituale notifica del
ricorso, non si è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace;

viste le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente entro il termine
assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierna ricorrente ha dedotto e
documentato: di avere trasmesso alla Questura di Palermo tramite posta
elettronica certificata, in data 27 maggio 2024, richiesta di appuntamento
per la formalizzazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per



protezione speciale; di aver reiterato la predetta richiesta, in quanto rimasta priva di riscontro, in data 1 luglio 2024; che la Questura, con messaggio di posta elettronica certificata inviato il 13 agosto 2024, ha comunicato che “non è possibile ricevere l'istanza poiché non è più prevista l'acquisizione della protezione speciale a seguito del DL 20/2023 convertito in L. 50/23. La sua assistita potrà formalizzare presso questi uffici l'istanza per Protezione Internazionale”.

A fondamento del ricorso la ricorrente ha esposto, quanto al *fumus boni iuris*, la sussistenza del divieto di espulsione nei suoi confronti ex art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286/98 in considerazione della situazione esistente nel Paese di origine nonché l'obbligo della Questura - anche a seguito della modifica dell'art. 19, comma 1.2., del d.lgs. 286/98 disposta dall'art. 7 del DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/23 - di ricevere la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” (e di valutare la sussistenza dei relativi requisiti) secondo il procedimento ordinario previsto e disciplinato dagli artt. 5, c. 9, del TUI e 9 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

In riferimento al *periculum in mora*, la ricorrente ha dedotto che la mancanza di un permesso di soggiorno la espone al rischio di essere coattivamente rimpatriata in qualsiasi momento oltre a precluderle l'esercizio di un ampio novero di diritti quali, fra l'altro, quello all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o quello di accesso al lavoro o all'abitazione.

Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto a formalizzare all'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo la propria domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di ricevere la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In subordine, ha formulato la stessa domanda previa declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

L'Amministrazione resistente non si è costituita.

Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare, parte ricorrente ha insistito nelle domande formulate in ricorso.

2. Tanto premesso, il ricorso va accolto sulla scorta delle considerazioni che di seguito si espongono.

Si osserva, al riguardo, che è preciso obbligo giuridico dell'amministrazione precedente ricevere ogni istanza/domanda formulata da un soggetto in possesso di posizione giuridica qualificata volta ad ottenere un provvedimento amministrativo a sé favorevole.

In altri termini, sussiste il diritto pieno dell'istante alla formalizzazione della propria istanza con contrapposto obbligo giuridico della pubblica amministrazione a provvedere in ordine alla medesima con un provvedimento espresso, a prescindere dal merito dell'istanza stessa (sia esso un rigetto per una questione preliminare, che un rigetto nel merito).

Di talché, è certamente illegittimo - in mancanza di un divieto espresso normativamente previsto - il rifiuto frapposto nel caso di specie dalla Questura alla ricezione di una istanza di protezione speciale da parte della ricorrente, essendo detto rifiuto lesivo del suo diritto come sopra enucleato.

Sussiste, quindi, il *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento del ricorso.

Del pari sussistente è il requisito legale del *periculum in mora* in considerazione del fatto che la ricorrente rischia di essere espulsa a causa del proprio attuale stato di irregolarità sul territorio nazionale.

Ne deriva, alla luce delle considerazioni che precedono, che va accolta la domanda formulata in ricorso, disponendo che la Questura di Palermo acquisisca la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della ricorrente, ferma restando la propria competenza a valutare l'accogliibilità o meno di detta domanda all'esito della procedura dalla stessa avviata.

3. La peculiarità e novità delle questioni trattate connesse alla modifica del quadro normativo di riferimento, unitamente all'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, inducono a lasciare a carico della

ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dispone che la Questura di Palermo acquisisca la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della ricorrente;
- 2) lascia a carico della ricorrente le spese del giudizio.

Così deciso il 10 febbraio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Flavia Coppola

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

